



REGOLAMENTO

PER IL 20° CONGRESSO PROVINCIALE

(APPROVATO nella riunione del Consiglio direttivo Provinciale del 28/06/17)

Art. 1

Il Congresso ordinario del S.A.B. di Verona è designato ad eleggere il Consiglio Direttivo del S.A.B. stesso. Esso viene indetto in tempo utile per rispettare le scadenze previste dal Regolamento dei Congressi Nazionali. In occasione della attuale scadenza il medesimo Congresso Provinciale è chiamato inoltre ad eleggere i delegati al Congresso Nazionale e i Delegati Permanenti ai Consigli Nazionali che spettano alla provincia di Verona. Tutte le predette elezioni avvengono per scrutinio segreto.

Art. 2

Alle elezioni sopra richiamate partecipano i delegati rappresentanti degli iscritti in ragione di 1 (uno) ogni 35 (trentacinque) iscritti o frazione, per ciascun Istituto di credito. Il numero degli iscritti di cui sopra viene calcolato all'inizio del secondo mese antecedente quello in cui si celebra il Congresso Provinciale.

Art. 3

Viene eletto, per tutti gli adempimenti necessari, un Comitato Elettorale composto da 3 (tre) membri scelti tra gli iscritti alla FABI, i quali non siano candidati a nessuna delle elezioni congressuali. Tale Comitato provvede alla verifica dei poteri ed a tutte le altre operazioni di voto sia preventive che successive, ivi inclusi gli adempimenti relativi all'art. 14 del Regolamento congressuale della Federazione. Il Comitato Elettorale proclama i risultati delle votazioni, con verbale il cui esame sarà a disposizione degli iscritti immediatamente dopo le operazioni di scrutinio e successiva pubblicazione sul sito web. Il Comitato Elettorale decide inoltre sui ricorsi avverso i risultati delle votazioni che devono essere presentati entro 48 ore alla proclamazione dei risultati medesimi brevi manu, via fax o via email.

Art. 4

I delegati al Congresso Provinciale saranno eletti in apposite assemblee degli iscritti, da tenersi all'interno di ciascun Istituto di credito o altro perimetro così come stabilito dal presente regolamento. Le assemblee saranno convocate, per ogni Istituto di Credito o perimetro, unitariamente dalle R.S.A. competenti previa segnalazione della data alla Segreteria Provinciale che potrà parteciparvi. Copia dei verbali di assemblea, con i nomi dei delegati, controfirmati per accettazione, dovranno essere consegnati alla Segreteria Provinciale del SAB, almeno 8 giorni prima della data del Congresso, al fine di agevolare la predisposizione delle deleghe.

Art. 5

La delega è il documento indispensabile per entrare in possesso della scheda di votazione. Ciascun delegato non può essere titolare di più di una delega, oltre la propria. Il trasferimento di deleghe può avvenire sia all'interno dello stesso Istituto di credito, sia tra delegati appartenenti ad Istituti diversi. La delega deve portare il nome e la firma del delegante, il nome del delegato e i rispettivi Istituti di appartenenza.

Art. 6

Gli iscritti che intendono candidarsi per qualunque delle tre elezioni richiamate nell'articolo 1 del presente regolamento, sono tenuti a far pervenire la propria candidatura al Comitato elettorale almeno 15 giorni prima della data del Congresso. Le candidature, singole o multiple, devono essere corredate da almeno 100 firme di iscritti alla FABI, o da rappresentanti di almeno 100 iscritti e siglate per accettazione dal candidato o dai candidati. Nelle candidature deve essere rispettato un sostanziale equilibrio di genere. La Segreteria Provinciale e il Consiglio Direttivo Provinciale si attiveranno per rispettare tale previsione. Eventuali candidature necessarie per

raggiungere tale equilibrio possono essere validate dal Comitato Elettorale anche se pervengono fino ad un massimo di 5 gg lavorativi dopo il termine indicato.

Per tutta la durata dei lavori pre e post congressuali il Comitato elettorale elegge il proprio domicilio in Vicolo Ghiaia 5, presso la sede del S.A.B. E' prevista la candidatura a più elezioni contemporaneamente.

Art. 7

Le schede di votazione saranno due.

a) Una per l'elezione dei Delegati al Congresso Nazionale e dei Delegati Permanenti ai Consigli Nazionali. Ciascun delegato potrà esprimere un numero di preferenze non superiore ai 3/5 del numero dei delegati da eleggere per il Congresso Nazionale spettanti al SAB di Verona 13 (tredici), pertanto fino a 7 (sette) nominativi. Per analogia, anche per l'elezione dei Delegati Permanenti ai Consigli Nazionali si potranno esprimere un numero di preferenze non superiore ai 3/5 del numero dei Delegati Permanenti spettanti al SAB (tre), pertanto è possibile esprimere 1 sola preferenza.

b) Una per l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo Provinciale. Per il Consiglio Direttivo Provinciale il numero dei componenti è quello fissato nel Regolamento del S.A.B. F.A.B.I. di Verona, rispettivamente all'art. 16 e all'art. 44, eleggibili tra coloro che risultano iscritti alla Fabi alla fine del terzo mese antecedente quello in cui si svolge il Congresso Provinciale. Le elezioni si terranno su lista unica. Ciascun elettore può esprimere un numero di preferenze sulla base dei 4/5 del numero dei posti disponibili (trentuno) e comunque non superiore a 24. Risulteranno eletti i nominativi che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze in assoluto, fino alla concorrenza dei posti disponibili.

Le schede che conterranno un numero di preferenze superiore a quanto stabilito nei precedenti punti o nominativi non candidati verranno considerate nulle.

Art. 8

Per l'applicazione delle norme del presente regolamento (attribuzione del nr. dei delegati al Congresso Provinciale, indizione delle assemblee, idoneità a rappresentare gli iscritti in qualità di delegati), le aziende appartenenti ad un medesimo Gruppo Bancario verranno considerate come un singolo Istituto di Credito.

Gli Istituti nei quali non esiste alcuna RSA e non siano chiaramente riconducibili ad un gruppo bancario al cui interno sia presente una RSA, vengono riuniti in 3 raggruppamenti:

- BCC
- Banche ABI, Finanziarie ed altre società del settore del credito.
- Liberi professionisti del settore del credito

Analogamente i pensionati e gli esodati iscritti vengono considerati come fossero un unico Istituto di credito.

I dipendenti delle società di lavoro interinale vanno considerati allo stesso modo degli iscritti dell'azienda in cui prestano servizio.

Art. 9

In caso di mancata accettazione o di successive dimissioni di un membro eletto negli organismi predetti, al suo posto subentrerà il candidato che abbia ottenuto il numero di preferenze immediatamente inferiore e comunque superiore a 0 (zero).

Art. 10

La Segreteria uscente del S.A.B. provvede a comunicare ai candidati interessati la loro avvenuta elezione nel Consiglio Direttivo sulla base dei verbali del Comitato Elettorale. Il primo degli eletti provvederà a convocare detti Organismi entro 30 (trenta) giorni dalla data del Congresso.